



**Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Di Vittorio"**  
**AD INDIRIZZO MUSICALE**



Via G. Di Vittorio, 11 – 90121 Palermo –

☎ 091.6216635

☎ 091.6216400

Codice fiscale: 97163370824

eMail: [paic85200e@istruzione.it](mailto:paic85200e@istruzione.it)

PEC: [paic85200e@pec.istruzione.it](mailto:paic85200e@pec.istruzione.it)



I. C. S. - "G. DI VITTORIO"-PALERMO  
Prot. 0010562 del 29/09/2020  
(Uscita)

**REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E  
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2**

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO**

**Approvato con delibera n. 855 del Consiglio di Istituto del 29.09.2020**

## IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n.249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii;
- VISTO il D.P.R. 21 novembre 2007, n.235
- VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTI il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- VISTO il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTE le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI);
- VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;
- VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, Prot. n. 4120 del 22/05/2020, aggiornato come da verbale Prot. n. 6732 del 10/09/2020;
- VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti; CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
- CONSIDERATO il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022  
CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;  
CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;  
CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

### **DELIBERA**

l'approvazione della presente Integrazione al Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2020/2021.  
La presente integrazione al Regolamento di Istituto si rende necessaria al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e responsabilizzare tutti gli attori interessati (Docenti, personale Ata, Alunni, genitori etc.) alle norme di contenimento del contagio e garantire il funzionamento dell'Istituzione Scolastica.

Nella stesura di codesto documento occorre sottolineare che il rischio contagio da COVID19 non è un rischio specifico dei luoghi di lavoro in ambito scolastico e pertanto, non è da ritenersi quale rischio professionale.

L'errore di fondo consiste nell'equiparare il rischio derivante da infezione da Coronavirus alla stregua di un qualsiasi rischio attinente le attività lavorative mentre, appare evidente che il rischio contagio da COVID 19 è un rischio esogeno rispetto ai luoghi di lavoro (scuola, biblioteca, segreteria, palestra etc.), dovuto piuttosto ad una situazione sanitaria a livello globale: è questo un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Ed invero, il rischio di contagio è presente in tutte le attività della vita quotidiana e non appartiene ai rischi specifici proprie delle attività lavorative all'interno dell'istituto scolastico.

INTENTO DEL PRESENTE DOCUMENTO è stabilire un quadro di riferimento procedurale di coordinamento e organizzativo volto a minimizzare e contenere il più possibile le probabilità di trasmissione del contagio tra tutti gli attori presenti all'interno dell'Istituto Scolastico (Docenti, personale Ata, Alunni etc.), soprattutto durante le attività che prevedono la presenza di più figure all'interno degli stessi spazi (palestre, aule, laboratori etc.) così da consentire un lavoro controllato, ma più sicuro nei luoghi di lavoro.

In questa sede va sottolineato che tutte queste misure possono ridurre il rischio di trasmissione in ambito scolastico, ma non possono azzerarlo. Sebbene le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio (dalla malattia COVID-19 - Corona Virus Disease - anno 2019) in un luogo di lavoro, siano analoghe a quelle adottate nei confronti della popolazione, si richiamano qui i principi generali riguardo alla formulazione di indicazioni operative per l'adozione negli ambienti di lavoro di misure finalizzate al contrasto e al contenimento di casi di COVID-19.

Questo documento è dunque destinato a tutti i soggetti aventi, nel suddetto ambito, ruoli e compiti in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81. TRA I SOGGETTI AVENTI RUOLI, COMPITI E RESPONSABILITA' SONO CONTEMPLATI ANCHE GLI ALUNNI STESSI E I GENITORI.

Questo documento muove le fila dalla seguente recente normativa:

- Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020 - Allegato 6 (ambienti di lavoro) del D.P.C.M. 26/04/2020 (pubblicato nella G.U. 27/04/2020, n.108).
- Verbale CTS n. 94 del 07/07/2020
- Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 Rev. versione del 28 agosto 2020
- Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n.13 - Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato
- NOTA USR Sicilia CHECK LIST del 15 settembre 2020  
Check list per la verifica degli adempimenti delle scuole al fine di limitare il rischio di trasmissione del Covid 19
- Tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Si riportano di seguito indicazioni pratiche su cosa si intenda con i termini di “pulizia” e “sanificazione” e come raggiungerne i requisiti, prendendo come riferimento i seguenti documenti:

- • D.M. n°274 del 7 Luglio 1997
- • Circ. 5443 del 22/2/2020 del Ministero della Salute
- • Rapporto ISS COVID-19, n. 5/ 2020 del 23 Marzo 2020

## **Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e ridurre il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'I.C.S. G. Di Vittorio di Palermo, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. Il presente Regolamento ha validità dall'anno scolastico 2020/2021, ed è da ritenersi attuativo durante il periodo interessato dalla pandemia, e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione di tutta la comunità scolastica.

4. Per lo svolgimento delle attività amministrative e didattiche l'Istituto "G. Di Vittorio" si avvale del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

## **Art. 2 – Premesse**

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per "pulizia" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per "sanificazione" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi,

- tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire
- Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
  - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
  - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
  - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- f) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;
- g) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l'isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.
- h) **Significato degli acronimi :**
- ATA Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario scolastico
  - CTS Comitato Tecnico Scientifico.
  - DDI Didattica Digitale Integrata.
  - DdP Dipartimento di Prevenzione.
  - DPI Dispositivi di Protezione Individuale.
  - MMG Medico di Medicina Generale
  - PLS Pediatra di Libera Scelta

### **Art. 3 - Soggetti responsabili e informazione**

1. Il **Dirigente Scolastico** consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola.
2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.
3. Il **Direttore dei servizi generali ed amministrativi** (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate

tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro dei collaboratori scolastici affinché:

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte degli alunni.

#### 4. **Referente Scolastico per il COVID-19:**

- a) Deve comunicare al DdP (Dipartimento di Prevenzione) se si verifica un caso positivo e/o sospetto a scuola ed un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe o di insegnanti.
- b) fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- c) fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- d) fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
- e) indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- f) fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.
- g) oltre che collaborare con il DdP, informare e sensibilizzare il personale scolastico sui comportamenti da adottare in base alle informazioni assunte dal DdP.

### **Art. 5 - Disposizioni comuni**

1. L'accesso ai locali della scuola da parte dei lavoratori (Personale Docente e Ata) e di chiunque entri a scuola viene regolamentato, al fine di evitare assembramenti ed eventuali contagi, così come di seguito indicato:

- Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
- Divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici e di doverlo dichiarare tempestivamente, laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo, febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell'olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14

giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale che impongono di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.

- Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Dirigente Scolastica nel fare accesso a scuola.

Nello specifico:

- Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro.
- Prima di accedere negli ambienti scolastici, igienizzarsi le mani con le soluzioni idroalcoliche contenute nei dispenser collocati all'ingresso dei Plessi.
- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone (nei servizi igienici).
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
- Evitare abbracci e strette di mano.
- Praticare l'igiene respiratoria (coprirsi bocca e naso, se si starnutisce o tossisce, con il gomito).
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
- Pulire le superfici con disinfettanti a base alcolica, con percentuale di alcool (etanolo/alcool etilico) pari al 70%.
- Utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie (solo nei casi previsti dalla normativa come specificato nella sezione "Prontuario delle regole anti-COVID").
- Informare tempestivamente e responsabilmente la Dirigente Scolastica della presenza di qualsiasi sintomo riconducibile a infezione da Covid-19 durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

2. Il personale scolastico, prima dell'accesso al luogo di lavoro, consegna, tramite mail, agli uffici di Segreteria apposita Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà in cui dichiara di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C; di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni; di non essere rientrato da un Paese estero per il quale è richiesta la quarantena o, nel caso, di aver rispettato il periodo di quarantena. Dichiara inoltre che, ove dovesse presentarsi anche uno solo dei tre punti sopraesplicitati, sarà cura e responsabilità dello/a stesso informare tempestivamente la Dirigente Scolastica.

3. L'utenza esterna o chiunque faccia ingresso a vario titolo nei locali della scuola, è tenuto a rendere dichiarazione che costituisce trattamento dati personali e pertanto avverrà ai sensi della disciplina vigente.

4. I genitori o qualsiasi estraneo o esperto esterno, che abbiano necessità di accedere all'interno dei locali scolastici, possono farlo solo se muniti di mascherina. Devono, inoltre, compilare e firmare il registro posizionato all'ingresso di tutti i plessi e seguire scrupolosamente le prescrizioni contenute all'interno della cartellonistica affissa alle pareti. Le mani devono essere igienizzate utilizzando il gel posizionato all'ingresso.

5. Le famiglie/tutori legali di tutti gli studenti iscritti ai rispettivi ordini di scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado, sono tenuti a compilare apposito modulo di autodichiarazione usato dalla nostra Istituzione Scolastica quale misura di prevenzione correlata con l'emergenza pandemica del SARS CoV 2.



6. Gli alunni sono tenuti a portare anche una mascherina di ricambio.

## **Art. 6 – Regole generali**

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. I collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

4. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati ad aderire alla campagna vaccinale antinfluenzale ed agli screening eventualmente consigliati dalle Autorità Scolastiche e/o Sanitarie.

## **Art. 7 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola**

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale Sicilia 800.45.87.87.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola degli alunni e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola

([paic85200e@istruzione.it](mailto:paic85200e@istruzione.it)) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. È istituito e tenuto presso l'ingresso delle quattro sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori degli alunni, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui al comma precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

6. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

7. È comunque obbligatorio

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico per concordare un appuntamento, al fine di evitare gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi

dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

## **Art. 8 – Accesso alla scuola per i Visitatori esterni e fornitori (tratto da check list USR Sicilia)**

1. **Visitatori.** È stata introdotta una nuova regolamentazione per limitare al massimo l'accesso ai visitatori esterni, sarà loro consentito l'accesso previo appuntamento, favorendo sistemi di comunicazione alternativi a mezzo mail, pec e videocall. Il dirigente scolastico, di concerto con l'RSPP e Medico competente, ha disciplinato gli accessi e l'informativa degli esterni. Qualora in casi eccezionali avvenga l'accesso di visitatori, questi sottostanno a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell'apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l'RSPP e il medico competente, ispirato ai seguenti criteri di massima:

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale e verticale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- accesso dell'alunno alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

2. **Fornitori.** Per l'accesso dei fornitori sono state individuate delle procedure di ingresso, transito e uscita tali da ridurre al minimo le occasioni di contatto con il personale e di eliminare il possibile contatto con gli studenti. Sono stati individuati i servizi igienici dedicati ove è posto il divieto di utilizzo da parte degli interni (amministrativi, docenti, studenti, collaboratori scolastici) da utilizzare solo per i fornitori e per i visitatori esterni, cui è fatto divieto di utilizzo da parte del personale interno all'istituto. Tutti gli eventuali visitatori esterni sono sottoposti alle stesse regole dei dipendenti e degli studenti, in particolare la presentazione di un'autocertificazione in cui si attesti di non trovarsi o essersi trovato in nessuna condizione di pericolo negli ultimi 14 giorni.

## **Art. 9 - Il ruolo degli alunni e delle loro famiglie**

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, gli alunni sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le famiglie degli alunni sono chiamati alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

3. Le famiglie si impegnano a:

- a) verificare la temperatura corporea prima dell'ingresso a scuola e a far rimanere il proprio figlio al proprio domicilio e a non accedere a scuola in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e a chiamare il proprio medico di famiglia o l'autorità sanitaria.
- b) far rispettare al proprio figlio tutte le disposizioni impartite dalle Autorità competenti e dal Dirigente Scolastico per accedere alla scuola, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina in situazione dinamica ed in generale durante le attività didattiche, osservare le regole di igiene delle mani e a tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene.
- c) informare tempestivamente e responsabilmente i docenti di riferimento o lo staff di presidenza della presenza di qualsiasi sintomo influenzale del proprio figlio durante la permanenza a scuola.
- d) presentarsi a scuola – nonché garantire numeri telefonici a cui essere facilmente reperibili – non appena si dovesse verificare la necessità di prelevare il proprio figlio/a a causa dell'insorgenza di sintomi simil-influenzali durante la giornata scolastica.
- e) produrre un'autocertificazione attestante la buona salute del figlio/a al rientro di assenza inferiore a dieci giorni.

4. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

#### **Art. 10– Formazione, Informazione e comunicazione** (tratto da check list USR Sicilia)

In ogni Istituto Scolastico sarà prevista la formazione, l'informazione e la comunicazione delle misure e delle procedure da adottare finalizzate al contenimento del contagio da COVID,

- 1. La formazione:** saranno previste attività di formazione specifica, ciascuno per il proprio ambito di competenza, sulle procedure da adottare per prevenire e ridurre i rischi di contagio da COVID. Sarà prevista la formazione obbligatoria per i Referenti COVID di istituto e di plesso e per tutto il personale avente ruoli specifici in merito alle misure di contenimento del rischio.
- 2. L'informazione e la comunicazione.** Il Datore di Lavoro attraverso circolari, avvisi appesi o consegnati, mail, pannelli informativi e/o qualsiasi altra modalità idonea ed efficace, informa tutti i lavoratori, gli alunni e genitori, i fornitori e il

personale di ditte/organizzazioni/società esterne che accedono all'interno della scuola circa le disposizioni delle autorità e dell'Istituto scolastico.

### **Le informazioni riguardano in particolar modo:**

L'obbligo di rimanere nel proprio domicilio nel caso si presenti la febbre (oltre 37,5 °C) o altri sintomi influenzali per un tempo adeguato (sino all'esito di un tampone negativo oppure trascorsi 15 giorni dall'insorgenza dei sintomi oppure dopo nulla osta del medico di base o dell'autorità sanitaria) per garantire l'incolumità di tutti. La consapevolezza di dover tempestivamente dichiarare di non poter accedere o permanere nel luogo di lavoro qualora insorgano o sussistano condizioni di pericolo (sintomi influenzali, provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive nei 14 giorni precedenti, ecc.) per i quali sussiste l'obbligo di informare il medico di famiglia e/o l'autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio. L'impegno ad informare tempestivamente il Datore di Lavoro o suo delegato dell'insorgenza di qualsiasi sintomo influenzale durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e di rimanere a debita distanza (1 – 2 metri) dalle persone presenti.

La scuola ha svolto una campagna di sensibilizzazione delle famiglie, anche tramite il registro elettronico, sulla responsabilità sociale di mandare a scuola un figlio che non abbia alcun sintomo COVID o altra malattia infettiva.

Il Datore di lavoro ha sensibilizzato i lavoratori e gli studenti (anche attraverso pannelli informativi affissi negli edifici scolastici) che le regole di prevenzione (distanziamento, dispositivi di protezione, lavaggio delle mani, eccetera) valgono all'interno dell'Istituto scolastico, come all'esterno e a casa. Tutto il personale è informato che può spostarsi dalla sua posizione fissa, muovendosi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinandosi agli allievi, solo se indossa la mascherina chirurgica e facendola indossare agli allievi. Il personale è informato che può toccare le stesse superfici toccate dall'allievo solo se prima si è disinfettato le mani. Le istituzioni scolastiche, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione e informazione, comunicano alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti

Nel sito web della scuola e nella bacheca del registro elettronico si è creata un'area dedicata all'aggiornamento COVID in termini di procedure, documenti ed evoluzione dei rischi e dei contagi al fine di interfacciarsi con personale e famiglie. Gli insegnanti sono direttamente coinvolti nella formazione degli studenti sul rischio da COVID-19.

Ogni struttura scolastica, con particolare riferimento alle aule, deve essere dotata di un "setting d'aula", inteso come l'insieme di avvisi/cartelli/informative da affiggere, colonnine o altro sistema dispenser di gel igienizzante, bobina di carta assorbente, cestini per fazzoletti di carta.

### **Cartellonistica informativa**

All'ingresso e nei punti maggiormente visibili devono essere affisse apposite schede informative su norme comportamentali e distanziamento interpersonale. Le informazioni e le comunicazioni devono essere accessibili anche ai portatori di disabilità uditive o visive.

## **Art. 11 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche**

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto comprendono la sede Centrale di via G. Di Vittorio n°11, i plessi scolastici "P. Mattarella" di via G. Di Vittorio n°7, "L. Natoli" C.so dei Mille n°1486 e il plesso di scuola dell'infanzia "Industriale" via S. Alberto degli Abati snc.

A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica su determina del Dirigente scolastico. Ciascuna delle quattro sedi è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. A ciascun settore dei quattro plessi sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali gli alunni devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito. In ogni caso di transito in ingresso o uscita e tra ambienti scolastici è fatto obbligo tassativo di indossare la mascherina almeno chirurgica. Tale obbligo cessa solo all'esterno di qualsivoglia pertinenza dell'Istituzione Scolastica.

4. Agli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina:

- In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- Ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore;

5. Anche gli intervalli si svolgeranno all'interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Gli alunni durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la mascherina (secondo le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico per i vari ordini di scuola) È consentito togliere la mascherina solo in assetto statico.

## **Art. 12 - Operazioni di ingresso e di uscita degli alunni per le lezioni**

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito dalle ore 8:00 alle ore 8,30 in modalità scaglionata.

2. Al suono delle diverse campane di ingresso gli alunni devono raggiungere l'atrio scolastico attraverso i canali d'ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata e rispettando il distanziamento fisico, lì troveranno i rispettivi docenti ad attenderli e insieme si recheranno presso le proprie aule.. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.

I ritardi degli alunni saranno regolamentati in base all'ordine di scuola:

### **Scuola dell'Infanzia:**

Gli alunni in ritardo lieve (5-10 minuti), purché non abituale, vengono accolti senza riserve. I ritardatari oltre 10 minuti saranno ammessi in classe solo se muniti di autorizzazione firmata dalla Dirigenza o da chi ne fa le veci.

### **Scuola primaria e secondaria di primo grado:**

1. Gli alunni in ritardo lieve (5-10 minuti- numeri ritardi non superiori a 4 al mese), vengono accolti senza riserve. I ritardatari oltre 10 minuti saranno ammessi in classe solo se muniti di autorizzazione firmata dalla Dirigenza o da chi ne fa le veci.

2. In caso di reiterazione dei ritardi, i genitori saranno convocati presso la presidenza per eventuali provvedimenti.

3. Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina (secondo le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico per i vari ordini di scuola). Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso degli alunni dovranno essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale gli alunni devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita sono organizzate su più turni scanditi dal suono della campana come stabilito da apposito dal calendario approvato nel Regolamento d'Istituto.

6. Alla fine delle attività didattiche, secondo un ordine prestabilito gli alunni di ciascuna classe, in maniera rapida e ordinata, possono lasciare l'aula attraverso i canali di uscita assegnati a ciascun settore. Per nessun motivo è consentito agli alunni di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.

7. Il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni di uscita, come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico.

### **Art. 13 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche**

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro lineare calcolato fra le rime buccali degli studenti in situazione statica (posizione seduta al banco) nelle aule nei laboratori e negli altri ambienti scolastici e di 2 metri lineari tra il docente e l'alunno nella "zona interattiva" della cattedra, identificata tra la cattedra medesima ed il banco più prossimo ad essa. L'utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto (Verbale CTS n. 94 del 07/07/2020), e di almeno 2 metri nelle palestre. Lo spazio destinato al docente e alle attività degli allievi chiamati alla

lavagna deve rispettare una fascia di 2 m di distanza tra docente ed alunno. E' stata segnata sul pavimento la posizione corretta dei banchi, già distanziati secondo le indicazioni di norma, in modo che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento. Sono stati ridotti al minimo gli arredi delle aule (armadi, scaffalature, attrezzature didattiche, ecc.) che riducono la capienza massima dell'ambiente. Ogni aula è dotata di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti, per consentire la disinfezione periodica delle mani (check list USR Sicilia).

2. Durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

3. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la smart TV e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi posteriori. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra gli alunni, tranne che per l'insegnante di sostegno e per le figure che con essa collaborano.

4. Durante le attività in aula e in laboratorio gli alunni possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell'insegnante. Gli alunni possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati.

5. Nel caso in cui un solo alunno alla volta sia chiamato a raggiungere l'area didattica o abbia ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovrà indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, l'alunno può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall'insegnante. Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe dell'alunno, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.

7. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni dell'alunno, gli alunni le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.

8. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, gli alunni sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri.

9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l'insegnante individua l'alunno incaricato di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.

10. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, gli alunni e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa



vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

11. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri e per le attività all'interno della palestra deve essere garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi e il docente di almeno 2 m (in analogia a quanto disciplinato nell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020).

12. Negli spazi comuni come ad esempio, aree di ricreazione, aree ristoro, aree interne di somministrazione cibi e bevande, anche con distributori automatici, palestre, corridoi, locali di ingresso, scale, servizi igienici ecc. dovranno essere previsti percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica.

13. Il registro elettronico deve essere aggiornato con particolare cura e tempestività, anche per rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamenti di alunni e docenti, previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58.

14. Gli alunni/bambini rimangono nell'aula assegnata per tutto il corso delle attività didattiche e si spostano solo se accompagnati dai docenti o sotto sorveglianza dei collaboratori scolastici per giustificati motivi, ne consegue che durante la permanenza all'interno dell'edificio, le uscite dalle aule e gli spostamenti devono essere limitati alle attività programmate e ai casi di necessità.

15. Gli alunni/bambini devono mantenere il banco e la sedia nella posizione indicata.

16. Durante gli spostamenti, strettamente necessari sia in classe che fuori dall'aula secondo le indicazioni del Comitato tecnico scientifico, è necessario l'utilizzo della mascherina.

#### **Utilizzo aula magna auditorium ((tratto da check list USR Sicilia)**

Nel caso di assoluta necessità di utilizzo dell'aula magna per attività didattiche assembleari, non realizzabili attraverso l'uso di piattaforme digitali ovvero all'aperto, si garantiscono le seguenti misure di prevenzione:

- distanziamento fisico di almeno 1 m tra tutti gli allievi seduti
- distanziamento fisico di almeno 2 m tra il docente (o i docenti) e gli allievi più vicini
- E' previsto, comunque, l'uso permanente della mascherina nei locali in cui ci sia un affollamento di persone indipendentemente dalla distanza interpersonale
- Sul pavimento è stata indicata tramite la segnaletica orizzontale la posizione corretta delle sedute e dei tavoli, in modo che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento
- Nel caso di turnazione delle classi o di persone all'interno dell'aula magna, è prevista la disinfezione prima di ogni nuovo accesso e il ricambio dell'aria
- L'aula magna è stata dotata di dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol), ad uso sia degli allievi che del personale

#### **Art. 14 Ricreazione**

1. Ogni classe svolge la ricreazione esclusivamente negli orari stabiliti dagli organigrammi predisposti dai Consigli di Classe e dai Consigli di Interclasse dei rispettivi plessi scolastici. Gli alunni potranno spostarsi dal banco, solo indossando la mascherina e rispettando le misure di distanziamento.

2. I docenti garantiscono come di consueto la vigilanza.

3. I docenti, mediante turnazione tra classi, possono condurre negli spazi esterni del plesso gli alunni durante la pausa ricreativa, avendo cura di rispettare le misure di distanziamento e garantendo la vigilanza.

4. La consumazione della merenda deve essere effettuata in classe, ciascuno al proprio banco.

5. Non è consentito agli studenti scambiarsi cibi e bevande.

6. È opportuno l'uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina, quando non ne è previsto l'utilizzo.

7. Le mascherine monouso devono essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori.

8. Non è consentito introdurre cibo all'interno dell'istituzione scolastica durante le attività didattiche. Gli alunni devono portarsi da casa merenda e bevande. I collaboratori scolastici non sono autorizzati a consegnare cibo tra le classi. Le famiglie si impegnano a non portare merenda dimenticata a casa in quanto non è consentito accedere ai locali scolastici, né introdurre cibo.

### **Art. 15 Palestra**

1. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), deve essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.

2. Sono da evitare i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.

3. Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi dovranno essere disinfettati dal personale preposto prima del loro utilizzo da parte di un'altra classe.

4. Nel caso in cui le palestre dell'Istituto fossero concesse dall'Ente locale proprietario ad altre società o associazioni, l'Ente locale deve prendere accordi con la società per garantirne la pulizia approfondita e l'igienizzazione al termine delle attività stesse. Tale protocollo deve essere reso noto all'Istituto.

### **Art. 16 - Accesso ai servizi igienici**

1. I servizi igienici dovranno essere puliti e disinfettati dai collaboratori scolastici, come da ordine di servizio del dirigente Scolastico, almeno due volte al giorno nel periodo di apertura della sede scolastica, e ogni qualvolta dovesse presentarsi la necessità di farlo. Anche in questo caso si ricorda che per le procedure ed i prodotti utilizzabili per la pulizia e disinfezione si fa riferimento alle indicazioni contenute nei Rapporti ISS COVID-19 n.19/2020 - Versione del 13/07/2020 e n. 25/2020 rev. del 15/05/2020. Inoltre, deve essere verificata dai collaboratori scolastici la presenza all'interno dei servizi igienici dei necessari presidi (carta igienica, dispenser saponi liquidi, dispenser di soluzioni igienizzanti).

2. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.

3. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente. Prima di uscire, deve disinfettare le mani con gel igienizzante lavarle nuovamente con acqua e sapone.

4. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

5. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso degli alunni ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, previo permesso

accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. I collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali. Il presente comma non si applica alla scuola dell'infanzia

## **Art. 17 - Uso delle mascherine e dei DPI (dispositivi di protezione individuale)**

### **Alunni**

In relazione alla misura contenitiva del distanziamento, il CTS ritiene opportuno ribadire che il distanziamento fisico (inteso come distanza minima di 1 metro tra le rime buccali degli alunni e, a maggior tutela degli insegnanti, di due metri nella zona interattiva della cattedra tra l'insegnante stesso e i banchi) rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di prevenzione del contenimento epidemico ed è da intendersi nel contesto scolastico, in linea generale, sia in condizione statica che in movimento. Il CTS ricorda, inoltre, che l'utilizzo della mascherina è particolarmente importante in situazioni di movimento, proprio perché, per la dinamicità della realtà scolastica, potrebbe non essere garantito il distanziamento minimo in tutti i contesti e momenti della vita scolastica, seppure per brevi periodi. Nel merito, è bene precisare che il CTS nella seduta n. 100 del 10/08/2020 così come ribadito nella seduta n. 101 del 19/08/2020, in risposta a specifico quesito del Ministero dell'Istruzione, al solo scopo di garantire l'avvio dell'anno scolastico e in via emergenziale, si è espresso sulla possibilità che in eventuali situazioni (transitorie o emergenziali) "in cui non sia possibile garantire nello svolgimento delle attività scolastiche il distanziamento fisico prescritto, sarà necessario assicurare l'uso della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, garantendo periodici e frequenti ricambi d'aria insieme con le consuete norme igieniche". In riferimento all'uso della mascherina, il CTS già nel documento del 28 maggio ha previsto che "gli alunni dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto)." precisando altresì che in coerenza con l'art. 3 del DPCM 17/05/2020, ripreso dall'art.1 co.1 del DPCM 07/08/2020 *"non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina"*.

Nell'aggiornamento del "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", approvato nella seduta n. 90 del 22/06/2020, anche in considerazione della favorevole evoluzione dell'andamento epidemico, 18/04/2020, N.663; 15/05/2020, N.673 veniva prevista dal CTS *"la possibilità di valutare a ridosso della ripresa scolastica la necessità dell'obbligo di mascherina per gli studenti (soprattutto nella scuola primaria) per tutta la durata della permanenza a scuola e nei diversi ordini e gradi, una volta che fosse garantito l'assoluto rispetto del distanziamento fisico sulla base dell'andamento dell'epidemia anche in riferimento ai diversi contesti territoriali"*.

• Dai 12 anni in poi: utilizzare le stesse previsioni di uso degli adulti.

Tali linee guida, emanate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dal Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), stanno trovando ampio consenso nelle indicazioni di Paesi europei ed extraeuropei che hanno recentemente modificato le loro policy sull'uso delle mascherine a scuola, anche in considerazione della situazione epidemiologica nazionale e dell'evolversi delle conoscenze scientifiche. La consensus conference promossa da OMS e realizzata nella data odierna ribadisce la necessità di affiancare l'uso delle mascherine alle altre misure preventive, quali il distanziamento fisico,

la pulizia delle mani, l'etichetta respiratoria (i.e. tossire nell'incavo della piega del gomito), un'accurata informazione ed educazione sanitaria in un linguaggio adeguato all'età degli studenti.

Le evidenze disponibili sulle dinamiche di circolazione del virus SARS-CoV-2 fra la popolazione studentesca e sui tassi d'infezione fra studenti, fra studenti e personale scolastico e fra studenti e componenti del nucleo familiare sono ancora limitate e non conclusive. (TRATTO DAL CTS-Verbale-n.-104-DEL-31-AGOSTO)

### **Operatori**

Utilizzo obbligatorio di visiere protettive per gli operatori che per specifiche esigenze educative o didattiche devono rimanere a contatto con gli alunni

Utilizzo di mascherine FFP2 solo per le situazioni di fragilità e in caso di assistenza a soggetti sintomatici

La scuola garantirà giornalmente al personale i DPI necessari, che dovranno essere indossati per l'intera permanenza nei locali scolastici (la mascherina FFP2 solo per i casi sopra indicati).

### **Art. 18 - Precauzioni igieniche personali**

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, dispenser di soluzione idroalcolica o a base di altri principi attivi, per l'igiene delle mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Gli alunni e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) né merendine di qualsivoglia natura, durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli alunni valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

### **Art. 19 - Pulizia e sanificazione della scuola**

1. Prima della riapertura della scuola, è stata effettuata una pulizia e disinfezione approfondita dei locali, degli arredi e delle attrezzature della scuola utilizzando i principi attivi indicati per le varie superfici nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 13/07/2020", nonché la sanificazione di tutti gli ambienti.

Le quotidiane operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 rev. del 15/05/2020 "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento".

Nella pulizia e disinfezione si porrà particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, telefoni ad uso promiscuo ecc.

Saranno individuate apposite procedure e personale adeguato in numero rispetto alla numerosità e dimensione degli spazi, per verificare periodicamente lo stato di pulizia dei locali, in particolare i servizi igienici, e si provvederà alla loro pulizia e disinfezione nel caso di necessità.

Sarà predisposto dal DSGA un cronoprogramma della pulizia giornaliera e della igienizzazione periodica di tutti gli ambienti all'interno della scuola cui i collaboratori scolastici si atterranno.

I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nonché la compilazione del registro delle pulizie fornito loro dal dirigente Scolastico.

Il DSGA ed i Referenti di plesso avranno cura di effettuare i controlli utilizzando gli appositi moduli forniti loro dal Dirigente Scolastico in occasione della riunione di inizio d'anno.

### **Svolgimento delle pulizie:**

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone, disinfettare, utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati, evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e disinfezione. Eliminare elementi d'arredo inutili e non funzionali, che non consentono o limitano il distanziamento sociale tra le persone che frequentano gli ambienti. Il personale sarà dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare durante le attività di pulizia previste, inoltre l'istituto verrà istituito un registro per registrare ogni attività di pulizia, disinfezione e sanificazione effettuata, con l'indicazione della data e dell'ora della prestazione di pulizia. Per quanto riguarda la sanificazione questa è ritenuta obbligatoria nel caso in cui nella struttura si verifichi un caso di contagio da COVID.

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.

4. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detersivi spray disponibili accanto alle postazioni.

5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati con i guanti in lattice monouso disponibili accanto alla postazione. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine, Visiere e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

8. La disinfezione della palestra e degli spogliatoi avviene prima dell'accesso di nuove classi

Si riportano di seguito indicazioni pratiche su cosa si intenda con i termini di "pulizia" e "sanificazione" e come raggiungerne i requisiti, prendendo come riferimento i seguenti documenti:

- Norma UNI 10585:1996 (ritirata nel 2009)
- D.M. n°274 del 7 Luglio 1997
- Circ. 5443 del 22/2/2020 del Ministero della Salute
- Rapporto ISS COVID-19, n. 5/ 2020 del 23 Marzo 2020

### **Art. 20 – Individuazione locale “isolamento”**

Per ogni plesso scolastico è stato individuato un idoneo locale, denominato “Aula Covid”, facilmente pulibile e disinfettabile da destinare all'isolamento di un eventuale soggetto che nel corso dell'attività scolastica presentasse sintomatologia suggestiva di COVID-19. Nel locale isolamento deve essere predisposto a cura dei Referenti Covid individuati i seguenti DPI: mascherine chirurgiche e mascherine FFP2, visiere, guanti, tute e camici e termoscan.

Nell'eventualità di caso sospetto l'alunno minorenne non sarà lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non presenti fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. Entrambi saranno dotati di mascherina FFP2, compreso chiunque entri in contatto con il caso sospetto.

I genitori o i tutori legali all'uopo avvisati si recheranno tempestivamente in Istituto per condurre il proprio figlio presso la propria abitazione. Il rientro presso l'abitazione deve avvenire con mezzi propri e non con mezzi pubblici

### **Art. 21 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto**

**1. Nel caso in cui un operatore scolastico (personale docente e non docente) presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi compatibili COVID-19**, l'operatore scolastico sarà munito di mascherina FFP2, dovrà mantenere una distanza minima di 2 metri, darne notizia al Referente covid, Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, e allontanarsi dalla struttura, tornare a casa e a consultare il Medico di Medicina Generale (Medico di Base). Il Medico di Medicina Generale segnalerà tempestivamente il caso al Dipartimento di Prevenzione. Il Dipartimento di Prevenzione provvederà all'esecuzione del test diagnostico. Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al successivo paragrafo 2. Secondo protocollo sanitario. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può

rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici. Nel caso i sintomi riguardino un alunno, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri. **(integrazioni tratte da Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 Rev. versione del 28 agosto 2020, integrato con le disposizioni della check list USR Regione Sicilia)**

**1. bis Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio** L'operatore deve restare a casa. Informare il MMG. Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico. Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al successivo paragrafo 2. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. **(integrazioni tratte da Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 Rev. versione del 28 agosto 2020, integrato con le disposizioni della check list USR Regione Sicilia)**

**2. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico,** l'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico dovrà avvisare il referente scolastico per COVID-19. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. Ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento. Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri (termoscan) che non prevedono il contatto. Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger et al., 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di due metri e la mascherina FFP2 fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. Far indossare una mascherina FFP2 all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera. Dovrà essere dotato di mascherina FFP2 chiunque entri in contatto con il caso sospetto, e saranno contattati i genitori o i tutori legali che dovranno recarsi in Istituto per condurlo tempestivamente presso la propria abitazione. Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa. I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico. Il DdP si attiva per

l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al DdP l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal DdP con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. Se il tampone nasoro-faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. **(tratto da Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 Rev. versione del 28 agosto 2020, integrato con le disposizioni della check list USR Regione Sicilia)**

**2 bis. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio**, l'alunno deve restare a casa. I genitori devono informare il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale. I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico. Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2. **(tratto da Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 Rev. versione del 28 agosto 2020, integrato con le disposizioni della check list USR Regione Sicilia)**

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del Primo collaboratore del Dirigente scolastico, individuato come referente, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.



## **Art. 22 - Alunno o operatore scolastico positivi al virus SARS-CoV-2 Pulizia e disinfezione straordinaria della scuola**

Deve essere effettuata una pulizia e disinfezione supplementare rispetto alle ordinarie attività di pulizia, se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura scolastica, sulla base delle seguenti indicazioni:

- chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva al virus SARS-CoV-2 fino al completamento della pulizia e disinfezione;
- aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente;
- pulire e disinfettare tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e spazi comuni, comprendendo anche oggetti/arredi/attrezzature presenti in tali aree.

## **Art. 23 - Interfaccia Dipartimento di Prevenzione-Scuola**

In presenza di casi confermati COVID-19, il Dipartimento di Prevenzione competente territorialmente effettua l'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il Dipartimento di Prevenzione provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione.

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19, nel rispetto delle disposizioni della vigente normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, dovrà:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

## **Art. 24 - Gestione dei lavoratori e degli alunni fragili**

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore secondo le indicazioni previste nella Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Si applicano comunque in materia le istruzioni, anche sopravvenute, del ministero dell'Istruzione.

2. Per alunni fragili si intendono quelli esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. Qualora fosse richiesta la sorveglianza attiva dell'alunno/a, da parte della famiglia e a seguito della documentazione esibita, questa dovrebbe essere concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e il Dipartimento di prevenzione territoriale, in accordo/con i Pediatri di Libera Scelta e Medico di Medicina Generale, (si ricorda che i pazienti con patologie croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del PLS fino a 16 anni. Da ciò si evince la necessità di un accordo primario con i PLS che hanno in carico la maggior parte dei pazienti fragili fino a questa età) nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19. Particolare attenzione, quindi, andrebbe posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. Particolare attenzione va posta agli studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici. **(tratto da Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 Rev. versione del 28 agosto 2020 – pag. 5 )**

#### **Art. 25 - Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe**

Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità. **(tratto da Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 Rev. versione del 28 agosto 2020 integrato con la CHECK LIST USR Sicilia)**

#### **Art. 26 - Alunno o operatore scolastico convivente di un caso**

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. **tratto da Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 Rev. versione del 28 agosto 2020 integrato con la CHECK LIST USR Sicilia)**

#### **Art. 27 - Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola**

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino

come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus. **tratto da Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 Rev. versione del 28 agosto 2020 integrato con la CHECK LIST USR Sicilia)**

### **Art. 28 Ricevimento dei genitori/tutori**

1. Per l'anno scolastico 2020/2021, fino al termine dello stato di emergenza, fatta salva ogni successiva contraria deliberazione degli OO.CC., sono sospesi i ricevimenti collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali.

2. Il ricevimento individuale dei genitori si svolge in presenza, solo previo appuntamento nei giorni calendarizzati a disposizione dei docenti. Gli incontri individuali tra un docente e un genitore dovranno essere programmati con anticipo e solo per motivi urgenti e a beneficio dell'andamento didattico-disciplinare dello studente. Per questioni meno urgenti o semplici chiarimenti, sia per i docenti che per i genitori, è auspicabile utilizzare il contatto telefonico della scuola o la mail istituzionale del docente

### **Art. 29 - Riunioni ed assemblee**

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali si svolgono di norma da remoto secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento adottato dall'istituto in data 07.05.2020 con Prot. n.4436.

2. Le riunioni in presenza degli Organi Collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti sono convocate dal Dirigente scolastico per piccoli gruppi ovvero in caso di necessità o opportunità, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.

### **Art. 30 - Funzionamento organi collegiali**

1. Gli Organi Collegiali, in caso di impedimento per causa di forza maggiore (periodo di sospensione attività didattiche e di chiusura delle scuole per emergenza sanitaria prolungata), possono essere convocati con modalità on line, da remoto, e svolti nello stesso modo con utilizzo della piattaforma Meet Google Suite. La suddetta piattaforma permette di tracciare la partecipazione degli utenti e di verificarne il collegamento.

2. L'Istituzione Scolastica si avvale del **Regolamento sullo svolgimento delle riunioni degli Organi Collegiali in modalità telematica** adottato dall'istituto in data 07.05.2020 con Prot. n.4436.

## **Art. 31 - Didattica a Distanza**

1. La **Didattica a distanza** sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020 - "Piano scuola 2020-2021": paragrafo "Piano scolastico per la Didattica digitale integrata" .

2. La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.

### **La scuola si impegna a :**

- fornire in comodato d'uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la Didattica a distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in età scolare;
- ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione;
- operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;
- operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro da quello familiare;
- mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso il registro elettronico; collegialmente attraverso il sito.

### **La famiglia si impegna a:**

- consultare periodicamente il sito dell'Istituto e la Bacheca DidUp per visionare le comunicazioni della scuola;
- stimolare l'alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;
- vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare imbarazzo alla scuola e ai docenti;
- controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.
- Il genitore e/o persona terza che ascolti la lezione svolta a distanza dal docente o che ne registri la stessa assume un comportamento non contemplato né dal Regolamento di Istituto previgente né dal presente Regolamento. Esso va a violare il principio costituzionale della libertà d'insegnamento del docente nell'esercizio delle sue funzioni, nonché il suo diritto di privacy.
- Il genitore, con la firma del Patto di Corresponsabilità educativa, si impegnerà al rispetto delle suddette modalità di espletamento della didattica a distanza.

### **Norme comportamentali degli studenti**

- Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità, tenere la videocamera aperta e aprire il microfono qualora venga loro richiesto; devono rimanere presso la propria postazione fino al termine della videolezione; per urgenti necessità possono assentarsi temporaneamente, previa comunicazione al docente interessato. Eventuali assenze devono essere giustificate anche verbalmente dal

genitore o dal legale tutore; in alternativa, la comunicazione andrà inoltrata al docente interessato attraverso l'apposita funzionalità di Portale Argo .

- Gli studenti che partecipano alle lezioni devono mantenere un comportamento appropriato, evitando di usare impropriamente la comunicazione sincrona (uso scorretto della chat scritta durante le videolezioni, utilizzo del link della videolezione in assenza del docente)
- Gli studenti che partecipano alle lezioni devono indossare un abbigliamento adeguato .

3. È vietata, se lesiva, la pubblicizzazione, anche sul web, di immagini audiovisive afferenti alle attività didattiche e, in particolare, riferite al personale docente o agli studenti.. La violazione delle norme sulla privacy nonché comportamenti lesivi della dignità e dell'immagine altrui e atti individuabili come cyberbullismo comportano infatti responsabilità civili e penali in capo ai trasgressori e a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale. Ogni azione contraria a quanto previsto è punibile con sanzioni disciplinari e secondo quanto previsto dalle norme e dai regolamenti scolastici.

### **Art. 32 Disposizioni finali**

- Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte per arginare la diffusione del COVID-19, il Dirigente Scolastico costituisce, per il corrente anno scolastico, la commissione COVID-19.
- Il Dirigente Scolastico, sentito il RLS, il RSPP ed il Comitato per la sicurezza COVID, in applicazione di nuove disposizioni normative in aggiornamento della situazione epidemiologica, si riserva di impartire nuove disposizioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (mascherina) durante tutte le attività scolastiche.
- Il medico competente collabora con il Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19.

La presente integrazione potrà essere aggiornata e integrata al variare delle indicazioni del Ministero della salute e del MIUR

Approvato con Delibera del Consiglio di Istituto N.855 del 29.09.2020

Palermo, 29.09.2020